

ItaliaOggi anticipa la lettura della pdl di iniziativa popolare. La battaglia si gioca tutta sulle tariffe

Riforma, pronto il testo degli ordini

Via alla raccolta delle firme per il disegno di legge targato Cup

di IGNAZIO MARINO

Gli ordini non mollano. Va bene la pubblicità e le società per rendere più competitive le professioni italiane. Va bene anche il riconoscimento delle associazioni. E una nuova funzione, più moderna, dei consigli nazionali e territoriali. Ma sulle tariffe inderogabili per le attività riservate gli ordini non sono disposti ad arretrare. Tanto che, dopo i reiterati tentativi di far capire al governo la necessità di non affidare solo al mercato la progettazione delle opere pubbliche a discapito della qualità, il Comitato unitario delle professioni (Cup), guidato da Raffaele Sirica, ha deciso di scendere in campo per raccogliere le 50 mila firme per presentare al parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare: un modo per ribadire la bocciatura del ddl Mastella sulla riforma, in particolare, e la politica del governo in materia di professioni, in generale. Anche se, i due testi, almeno nei principi, non sono molto distanti. Ecco i punti più salienti del testo del Cup. Che ItaliaOggi ha potuto leg-

gere in anticipo.

LA DELEGA

Anche il testo del comitato unitario è un disegno di legge delega. Più corposo, però, rispetto al ddl Mastella, che contiene appena nove articoli. Contro i 38 del progetto degli ordini, completo di ogni definizione per evitare ambiguità nei decreti delegati. Una cosa sono, infatti, le «professioni» e un'altra quelle «di interesse generale» o ancora le «nuove professioni». Al governo quindi il compito di riformare in maniera organica la disciplina dei contratti

per le prestazioni professionali e le sanzioni disciplinari. E ancora, dettare una specifica disciplina sul diritto d'autore e sui segni distintivi dello studio. Oltre a prevedere la possibilità di usufruire, da parte dei professionisti, di finanziamenti, agevolazioni e incentivi di qualunque natura.

STATO-REGIONI

Per evitare fughe in avanti delle regioni, cosa già accaduta in passato con leggi locali puntualmente bocciate dalla Corte costituzionale, il Cup suggerisce paletti precisi in materia di competenza legislativa concorrente fra stato e regioni. Queste ultime, infatti, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, non potranno prevedere una disciplina autonoma quanto al riconoscimento delle nuove professioni o alle

condizioni di accesso. In sostanza una nuova professione potrà essere regolamentata solo a livello nazionale e non potrà essere più facile diventare avvocati in Campania piuttosto che in Liguria. Sul territorio, l'ordine locale dovrà costituire una commissione alla quale possono rivolgersi professionista e cliente per le controversie.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Per mettere l'utente in condizione di scegliere meglio il professionista cui rivolgersi, il testo in commento conferma l'apertura alla pubblicità informativa. Non solo. Il professionista si dovrà dotare di una polizza assicurativa contro eventuali danni. Fra le norme a tutela degli utenti c'è anche quella delle tariffe inderogabili per le attività riservate. Al ministero competente, sentito il consiglio di stato, il compito di definirne la misura avendo riguardo degli standard qualitativi delle prestazioni e tenendo conto dell'interesse generale. A tutela dell'affidamento della clientela, inoltre, potranno essere predisposte dai consigli nazionali tariffe orientative circa le presta-

zioni non riservate.

SOCIETÀ

Diverse le possibilità per i professionisti di mettersi in società con i colleghi. Possono essere costituite, infatti, società interdisciplinari e di servizi professionali. Gli ordini interessati stabiliranno le incompatibilità, a presidio degli interessi generali, relative alle partecipazioni societarie. Spazio anche a strutture più snelle come le associazioni tra professionisti per il semplice esercizio delle rispettive attività. In questo caso le associazioni assumeranno la denominazione di «Studio professionale associato».

NUOVE PROFESSIONI

L'individuazione e il loro riconoscimento dovrà avvenire in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi e interessi generali che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute. Il riconoscimento sarà subordinato a un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, di volta in volta nominate dal ministero della giustizia, di concerto con i ministri che hanno competenza sul settore socio-economico di riferimento, alle quali partecipano esperti designati dai ministri medesimi e dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i rappresentanti degli ordini e delle associazioni afferenti al settore. Il riconoscimento, soprattutto, dovrà avvenire evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. L'iniziativa è subordinata ad un'istruttoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel).

Le associazioni riconosciute di professionisti non iscritti ad un albo saranno iscritte presso un registro ad hoc da istituirsi al ministero della giustizia. Che dovrà contenere i dati identificativi dell'associazione, lo statuto e il codice etico.

TIROCCINO ED ESAMI DI STATO

Per le professioni di interesse generale resta necessario il superamento dell'esame di stato e la conseguente iscrizione in apposito albo, tenuto dall'ordine territoriale. Il tirocinio, che non potrà essere superiore ai tre anni, deve essere mirato all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione. Dovrà essere retribuito, e potrà essere svolto parzialmente durante l'università o all'estero. (riproduzione riservata)



Raffaele Sirica

Storie di lavoro

Il tempo tuta

di VALFRIDO PAOLI
Consulente del lavoro

692/1923.

È per questo che non si può considerare lavoro, è per questo che non te lo pago. Hai voglia a sbrattare!

Eccoti, per tua massima tranquillità, quanto ha deciso Cassazione, sezione lavoro, 8 settembre 2006, n. 19273: «Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica...».

«Non può essere considerato come tempo di lavoro», continua il principale, «ma come obbligo preparatorio alla effettiva prestazione lavorativa laddove non vi sia alcuna rilevazione, né alcun controllo datorile sulla effettiva misura dell'impiego temporale...».

«... mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo a esso necessario dev'essere retribuito». (riproduzione riservata)

valfrido@asspaoli.com

Valutiamo per un momento, cari lettori, la sgarbata risposta che il freatore Ulderico ha dato al suo principale, che lo ha rimproverato per scarso rendimento.

La sgarbata risposta di Ulderico è stata la seguente: il mio dovere lo svolgo, pensa piuttosto tu a pagarmi gli straordinari che faccio ogni giorno.

Il principale trasaliva, lui è uno di quei datori di lavoro che vuole il rispetto al secondo dell'orario di lavoro. Di quali straordinari parla Ulderico?

Tutte le mattine entro alle otto in punto, ma tu mi paghi come se io entrassi alle otto e mezzo. Mi rubi in sostanza mezz'ora al giorno di straordinario, che prima o poi mi pagherai. Altro che scarso rendimento.

Ancora con questa storia del tempo tuta! La devi smettere, caro Ulderico, quella mezz'ora in cui ti metti la tuta (che potresti mettere anche a casa) io non la controllo e soprattutto non richiede l'applicazione assidua e continuativa», prevista dal rdl n.

IN EDICOLA

GUIDA GIURIDICO NORMATIVA

PER CHI DEVE
A CURA DI
MILANO FINANZA

MILANO
FINANZA5,00 euro*
IL PREZZO DI
ITALIAOGGI
E MESSAGGI

ItaliaOggi

La riforma del

TFR

- Che cosa cambia per i lavoratori
- L'agenda dei nuovi adempimenti
- TFR o fondo pensione, quale conviene?
- Come funziona la previdenza integrativa
- Come aderire (e non aderire) a un fondo
- Il capitale, le pensioni, le anticipazioni
- Le domande e risposte più frequenti

Con la modulistica e le norme di riferimento



www.italiaoggi.it

L'altro quotidiano
per l'impresa.
Quello nuovo

ITALIAOGGI
Fatture false offresi

IO
online

Il testo della pdl
Cup da oggi
sul sito
www.italiaoggi.it